

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli da 2602 a 2615 del Codice Civile e dell'art. 14, comma 15 e seguenti, della L.21/12/99 n.526, e dalle norme nazionali e comunitarie che regolamentano la Denominazione di Origine Protetta Fiore Sardo, un Consorzio volontario tra i soggetti inseriti nel Sistema di Controllo della DOP Fiore Sardo, individuati dall'ordinamento vigente in allevatori, trasformatori, stagionatori, che viene denominato "Consorzio per la Tutela del Formaggio Fiore Sardo DOP" (d'ora in poi Consorzio).

ARTICOLO 2

SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Gavoi, via Margherita n° 54.

2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

ARTICOLO 3

SCOPI E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha fini di lucro ma persegue tutti gli scopi a favore dei soggetti inseriti nel Sistema di Controllo elen-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | cati come segue: | |
| | a) Il Consorzio non ha scopi di lucro; | |
| | Il Consorzio ha lo scopo di: | |
| | b) Ottenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (d'ora innanzi detto anche MIPAAF); | |
| | c) Tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio del formaggio Fiore Sardo Denominazione di Origine Protetta (d'ora innanzi detta anche DOP) e sull'uso della sua denominazione; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge; | |
| | d) Promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati; Valorizzare il prodotto; | |
| | e) Informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative; | |
| | f) Curare gli interessi generali della DOP. | |
| | In particolare il Consorzio: | |
| | g) Può avanzare proposte di modifica del Disciplinare della DOP; | |
| | h) Può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale; | |
| | i) Collabora con il MIPAAF alla vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP a mezzo di Agenti Vigilotori; | |
| | j) Collabora con l'Unione Europea, lo Stato italiano, Regio- | |

- ni, Province Autonome, Enti pubblici e privati, e con l'Organismo di Controllo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela della DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;
- k) Attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo della DOP;
- l) Partecipa ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- m) Detiene il marchio collettivo identificativo della DOP e lo concede in uso a quanti aventi diritto;
- n) Provvede all'apposizione del logo costitutivo della DOP sul formaggio prodotto dai soggetti, soci e non soci, immessi nel Sistema di Controllo e per il cui prodotto l'Organismo di Controllo abbia verificato la conformità al disciplinare;
- o) Può predisporre piani, progetti, proposte e studi finalizzati al miglioramento tecnico, igienico-sanitario aziendale.

ART. 4

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione e le tecniche di lavorazione e stagionatura del Fiore Sardo sono definite dal Disciplinare di Produzione della DOP registrata in ambito U.E. con Regolamento della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996 e dalle successive modifiche e/o integrazioni autorizzate dal MIPAAF e notificate all'Organismo Comunitario competente per approvazio-

ne.

ART. 5

MARCHIATURA

La marchiatura del formaggio Fiore Sardo e l'apposizione di eventuali contrassegni consortili l'utilizzo di menzioni d'uso delle singole aziende e quanto concerne il funzionamento tecnico ed amministrativo, verrà eseguita secondo appositi regolamenti compilati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Consorziati. Gli stessi regolamenti potranno prevedere l'accettazione e le modalità di utilizzo di menzioni d'uso delle singole aziende.

ARTICOLO 6

DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) salvo proroga.

ARTICOLO 7

ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Qualora in conseguenza di incarichi o di deleghe di funzioni particolari conferiti dalla U.E., dallo Stato o dalle Regioni - si verificasse l'ipotesi di cui all'art. 2618 c.c., il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà provvedere a chiedere le approvazioni necessarie da parte dell'autorità governativa. I servizi di cui sopra saranno effettuati secondo le modalità stabilite dai competenti Organi degli stessi Enti.

La gestione finanziaria di tali operazioni dovrà risultare da appositi conti separati rispetto a quelli ordinari del Consorzio.

TITOLO II

ARTICOLO 8

CONSORZIATI

Hanno diritto di essere ammessi al Consorzio tutti i soggetti della filiera del Fiore Sardo DOP inseriti nel Sistema di Controllo previsto dall'Organismo di Controllo autorizzato appartenente ad una delle seguenti categorie:

1) Allevatori produttori di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio Fiore Sardo DOP e che siano immessi nel Sistema di Controllo autorizzato dal MIPAAF.

Gli Allevatori produttori di latte soci delle cooperative produttrici di formaggio Fiore Sardo DOP sono da queste rappresentati su espressa delega degli allevatori soci.

2) Caseifici produttori di Fiore Sardo (trasformatori) i cui stabilimenti siano ubicati nella zona di produzione della DOP tutelata dal Consorzio, nonché in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo designato o in mancanza da altro organo competente;

3) Stagionatori e/o porzionatori del formaggio Fiore Sardo DOP che detengano il prodotto fino alla conclusione del termine di stagionatura previsto dal disciplinare depositato,

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | con magazzino o stabilimento ubicato all'interno della zona | |
| | di produzione, sempreché siano in possesso del certificato di | |
| | conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo designato o | |
| | in mancanza da altro organo competente. | |
| | Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del | |
| | prodotto e di essere assoggettati a verifica da parte | |
| | dell'Organismo di Controllo competente. | |
| | ARTICOLO 9 | |
| | DOMANDA DI AMMISSIONE | |
| | 1. La domanda di adesione va rivolta per iscritto al Consi- | |
| | glio di Amministrazione precisando la/le categorie di appar- | |
| | tenenza: produttori di latte; caseifici produttori di formag- | |
| | gio; stagionatori; con il versamento della quota di ammissio- | |
| | ne e la presentazione dei documenti che comprovino il posses- | |
| | so dei requisiti necessari per l'ammissione. | |
| | 2. Sull'accoglimento della domanda di ammissione, entro il | |
| | termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, delibe- | |
| | ra il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ammesso sarà i- | |
| | scritto, all'atto della relativa delibera del Consiglio nel | |
| | Libro Generale dei Consorziati. Contro l'eventuale decisione | |
| | negativa del Consiglio, l'interessato può ricorrere entro il | |
| | termine di trenta giorni al Collegio Arbitrale, il quale si | |
| | pronuncia in via definitiva. | |
| | 3. Nel caso di mancata accettazione della domanda, la quota | |
| | di iscrizione versata sarà restituita. | |
| | | |

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI SOCI

I Consorziati hanno l'obbligo:

a) Di osservare lo Statuto, il Disciplinare di produzione, i

Regolamenti consortili approvati dal Ministero;

b) Di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni prese dagli

Organi Sociali;

c) Di versare le quote e i contributi consortili stabiliti a

norma del presente Statuto;

d) Di prestare agli Organi consortili ogni collaborazione ne-

cessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle fi-

nalità e degli scopi del Consorzio;

e) Di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'e-

sistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;

f) Di consentire ogni forma di ispezione necessaria per l'at-

tuazione dell'oggetto e degli scopi consortili e/o finalizza-

ti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni as-

sunte;

g) Di sottoporsi alle attività di controllo svolte dagli Or-

ganismi preposti in conformità a quanto disposto dal Regola-

mento Ue 1151/12;

h) Apporre i contrassegno e i marchi consortili su tutte le

forme di Fiore Sardo Dop prodotto.

ARTICOLO 11

DIRITTI DEI SOCI

| | | |
|--|--|--|
| | I Consorziati hanno diritto: | |
| | a) Di partecipare all'attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio e di esprimere in assemblea il proprio voto ai sensi degli articoli da 19 (diciannove) e 25 (venticinque) dello Statuto; | |
| | b) Di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto; | |
| | c) Apporre i contrassegni e i marchi consortili da apporre sulla DOP. | |
| | ARTICOLO 12 | |
| | DURATA VINCOLO ASSOCIATIVO | |
| | Il socio può recedere dal Consorzio in qualunque momento fatti salvi gli effetti disciplinati al successivo art. 13 (tredici). | |
| | ARTICOLO 13 | |
| | RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE | |
| | 1. La qualità di Consorziato si perde: per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione. | |
| | 2. Il recesso è consentito al Consorziato per qualunque motivo. | |
| | 3. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. | |
| | 4. L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione a quel Consorziato che commetta gravi inadempienze | |

o violazioni dello Statuto o dei regolamenti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività produttiva o commerciale o con altri atti, rechi pregiudizio, ancorchè richiamato, al prestigio del Consorzio e ne danneggi l'opera; ovvero che sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi annuali e di tutto quanto, a qualunque titolo, deve al Consorzio.

1. La dichiarazione di recesso ha effetto alla fine dell'esercizio sociale in cui è stata presentata.

2. La deliberazione di decadenza o esclusione dovrà essere adottata entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.

Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere la quote ed i contributi maturati fino al 31 (trentuno) dicembre predetto.

3. Contro le deliberazioni di decadenza o di esclusione prese dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

ARTICOLO 14

PERDITA QUALITÀ' CONSORZIATO

La perdita della qualità di Consorziato, per qualunque moti-

vo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né alcun diritto alla liquidazione delle quote del fondo consortile.

TITOLO III

1. ARTICOLO 15

FONDO CONSORTILE

Il Fondo consortile è costituito:

a) Dalle quote di iscrizione dei consorziati, stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

b) Dai versamenti effettuati dai consorziati per contributi volontari di incoraggiamento;

c) Dai beni acquistati con i contributi dei consorziati o che passino in proprietà del Consorzio per donazioni o lasciti.

d) Di eventuali specifici contributi pubblici;

e) L'Assemblea Ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere differenziate per le varie categorie di soci.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo e i creditori particolari degli stessi consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

I contributi versati periodicamente dai consorziati (contributi ordinari) ed ogni altro tipo di contributo - in partico-

lare quelli versati, occasionalmente o periodicamente, in relazione a servizi che il Consorzio renda al singolo consorziato (contributi specifici) - saranno destinati a fare fronte all'ordinario funzionamento del Consorzio.

ARTICOLO 16

RISORSE DI GESTIONE

1. Alle necessità di gestione il Consorzio provvede con:

- Il contributo associativo annuale fissato dal Consiglio di Amministrazione;

- I contributi per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale del formaggio Fiore Sardo DOP;

I proventi derivanti da attività svolte per i consorziati in attuazione di norme e dello Statuto;

- I contributi in conto gestione erogati da Enti pubblici o Privati.

2. Entità dei contributi di cui al secondo punto è determinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Controllo; per ciascuna categoria della filiera l'entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 19 (diciannove).

3. Le quote relative alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori non coperte per la mancata

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <p>iscrizione di tutti gli aderenti alle categorie gravano e-</p> | |
| | <p>sclusivamente sui caseifici produttori del formaggio Fiore</p> | |
| | <p>Sardo Dop.</p> | |
| | <p>4. La quota dei contributi di cui al secondo punto su citato,</p> | |
| | <p>relativa alla categoria dei caseifici produttori, è riparti-</p> | |
| | <p>ta, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e</p> | |
| | <p>Forestali n.410 del 12 settembre 2000 su tutti i soggetti</p> | |
| | <p>compresi nella categoria medesima.</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ESERCIZIO SOCIALE</p> | |
| | <p>1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (tren-</p> | |
| | <p>tuno) dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo annuale è</p> | |
| | <p>costituito dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale.</p> | |
| | <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammi-</p> | |
| | <p>nistrazione provvede a compilare il Bilancio consuntivo da</p> | |
| | <p>sottoporre all'Assemblea dei Soci.</p> | |
| | <p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ORGANI SOCIALI</p> | |
| | <p>Sono organi del Consorzio:</p> | |
| | <p>1. l'Assemblea Generale dei Soci;</p> | |
| | <p>2. il Consiglio di Amministrazione;</p> | |
| | <p>3. il Presidente;</p> | |
| | <p>4. il Collegio dei Sindaci (ovvero il Sindaco Monocratico);</p> | |
| | <p>5. il Collegio Arbitrale;</p> | |
| | | |

6. il Comitato del Presidente, quando nominato ai sensi dell'articolo 30 (trenta).

ARTICOLO 19

ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN ASSEMBLEA

Il criterio di attribuzione dei voti dovrà consentire l'esercizio di voto a tutti i consorziati garantendo a ciascuno di essi almeno un voto (ai sensi dell'art. 5 c. 1 del Decreto Ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000).

I voti totali attribuiti a ciascuna categoria saranno ripartiti fra i suoi appartenenti in proporzione alla quantità di prodotto immesso nella filiera DOP Fiore Sardo e certificato dall'Organismo di Controllo autorizzato per la DOP Fiore Sardo.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie indicate al precedente art. 8 (otto) il totale dei voti è determinato dalla somma dei singoli voti attribuitogli per ciascuna categoria cui appartiene in proporzione alle quantità di prodotto certificata.

Ai soci di ogni categoria della filiera Fiore Sardo saranno attribuiti i voti secondo il seguente criterio:

1. Ai caseifici produttori di formaggio DOP "Fiore Sardo" competerà una percentuale massima di rappresentatività pari al 66% (sessantasei per cento);

2. Agli allevatori produttori di latte destinato alla DOP "Fiore Sardo" competerà una percentuale massima di rappresen-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tatività pari al 17% (diciassette per cento); | |
| | 3. Agli stagionatori e/o porzionatori della DOP "Fiore Sardo" | |
| | competerà una percentuale massima di rappresentatività pari | |
| | al 17% (diciassette per cento). | |
| | Nel caso di adesione parziale al Consorzio da parte delle va- | |
| | rie ditte delle varie categorie di filiera, le percentuali | |
| | sopra indicate si riducono proporzionalmente alla quantità | |
| | certificata o conforme dei soggetti controllati ma non ade- | |
| | renti al Consorzio, ai sensi del menzionato DM 12.04.2000 e | |
| | successive modifiche e/o integrazioni. | |
| | Ad ogni riunione di Assemblea viene esposto un tabulato pre- | |
| | disposto dal Consiglio di Amministrazione, con i voti che o- | |
| | gnuno ha diritto di avere per ogni categoria della filiera ed | |
| | il relativo valore di voto in funzione delle diverse catego- | |
| | rie di appartenenza e I dati necessari al calcolo di tali | |
| | quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Ammi- | |
| | nistrazione secondo i dati certificati dall'Organismo di Con- | |
| | trollo autorizzato per la DOP, con riferimento all'anno sola- | |
| | re precedente. | |
| | Le votazioni sia in sede ordinaria che straordinaria, avven- | |
| | gono, di norma, in modo palese mediante esibizione di un car- | |
| | toncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea | |
| | e rappresentativo del numero dei voti spettanti. In caso di | |
| | votazione segreta saranno attribuite ai Consorziati tante | |
| | schede quanti sono i voti spettanti a ciascuno di essi. | |
| | | |

Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, si effettueranno a scrutinio segreto quando riguarderanno provvedimenti concernenti singole persone, ovvero quando lo richiederà la maggioranza semplice dei votanti.

ARTICOLO 20

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti o non intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 21

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio consuntivo;
- 2) Elege i membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati dal precedente art. 19 (diciannove);
- 3) Nomina i membri del Collegio Sindacale e il suo Presidente (ovvero Sindaco Monocratico);
- 4) Nomina il Collegio Arbitrale;
- 5) Delibera su tutti i problemi attinenti la gestione del Consorzio.
- 6) Approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Ammini-

strazione;

ARTICOLO 22

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria:

- 1) Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 2) Proroga sulla durata del Consorzio;
- 3) Nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;
- 4) Delibera sulle modifiche del disciplinare di produzione da sottoporre al MIPAAF;
- 5) Delibera in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Tutte le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti acquistano efficacia solo previa approvazione da parte del MIPAAF.

ARTICOLO 23

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i termini previsti nell'articolo 17 (diciassette).

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati.

Le richieste di convocazione devono essere motivate e devono indicare gli argomenti da trattare.

L'Avviso, da inviarsi a mezzo lettera, o e-mail certificata, o fax almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, deve conte-

nere giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, anche nello stesso giorno, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno la metà più uno dei soci, precisando gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'avviso, da inviarsi a mezzo lettera, o e-mail certificata, o fax almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione con indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 24

MAGGIORANZE

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto.

L'Assemblea Ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione con la presenza di consorziati che rappre-

sentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione,

con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati pre-

senti e/o rappresentati; in seconda convocazione, con il voto

favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati pre-

senti e/o rappresentati.

Nel caso di modifiche statutarie è richiesto il voto favore-

vole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

ARTICOLO 25

INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro

dei Soci almeno 3 (tre) mesi prima di quello fissato per

l'Assemblea e che siano in regola con il versamento dei con-

tributo sociali.

2. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti

delle quote di capitale sociale sulla scorta delle esigenze

finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i crite-

ri, le modalità e l'ammontare, che possono essere differen-

ziate per le varie categorie di soci;

3. Ogni socio ha diritto al voto per la/le categorie della

filiera rappresentate in proporzione alla quantità di Fiore

Sardo DOP prodotto, di Fiore Sardo DOP stagionato, di latte

destinato alla produzione di Fiore Sardo DOP.

4. In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate o-

gni socio può avere voti per ogni categoria della filiera che

rappresenta. Per ciascuna categoria, i voti sono rapportati

come segue:

a) per gli allevatori produttori di latte: 17% (diciassette per cento) dei voti totali come massimo;

b) per i Caseifici produttori: 66% (sessantasei per cento) dei voti totali come massimo;

c) per gli Stagionatori e/o Porzionatori: 17% (diciassette per cento) dei voti totali come massimo.

Per ciascuna categoria i rapporti sopra indicati saranno applicabili solo se l'intera categoria aderisce al Consorzio.

Qualora ciò non si verificasse, nell'ambito della stessa categoria i rapporti sopra indicati verranno ridotti proporzionalmente alla quantità certificata o conforme dei soggetti controllati ma non aderenti al Consorzio.

I voti totali attribuiti a ciascuna categoria saranno ripartiti fra i suoi appartenenti in funzione della quantità prodotta certificata da ogni avente diritto.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientrate nelle corrispondenti categorie indicate al precedente art. 8 (otto), il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto attribuitigli per ciascuna categoria cui appartiene.

ARTICOLO 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

| | | |
|--|---|--|
| | Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice | |
| | Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea. | |
| | 2. L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non | |
| | socio, tra i consorziati presenti. Le deliberazioni dell'As- | |
| | semblea devono essere redatte in verbale, sottoscritte dal | |
| | Presidente e dal Segretario e trascritte nell'apposito Libro | |
| | dei Verbali. | |
| | 3. Nel caso di Assemblea Straordinaria, il verbale deve esse- | |
| | re redatto da un Notaio. 12 | |
| | ARTICOLO 27 | |
| | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministratio- | |
| | ne eletto dall'Assemblea, composto da tre a sette membri | |
| | scelti da i consorziati anche non soci. | |
| | L'Assemblea ne determina il numero, assicurando la rappresen- | |
| | tanza delle categorie interessate: caseifici, stagionatori e | |
| | allevatori produttori di latte, con la stessa proporzione dei | |
| | valori di voto Assembleari. I Consiglieri durano in carica | |
| | tre anni e sono rieleggibili. | |
| | Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, | |
| | nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, | |
| | almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno | |
| | rappresentato. | |
| | Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione succes- | |
| | sivo al 25 (venticinque) agosto 2017 (duemiladiciassette), | |
| | | |

almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza dei candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art.2 della legge 28 luglio 2016 n.154 le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 (venticinque) agosto 2017 (duemiladiciassette).

In caso di impedimento, dimissioni o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede, con deliberazione approvata dai Sindaci, alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, tenendo conto che ogni consigliere dovrà essere sostituito da un'appartenente alla stessa categoria. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla rinnovazione del Consiglio.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri ovvero in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applicano le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che lo stesso ritenga utile, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Presidente, da almeno tre Consi-

glieri o dai Sindaci.

Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; per la sola elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ARTICOLO 28

SPETTANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

2. L'Assemblea può deliberare l'attribuzione di gettoni di presenza o emolumenti.

ARTICOLO 29

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezione di sorta. In particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- Cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;

- Nomina il Presidente e il Vice Presidente;

- determina i vari contributi dovuti al Consorzio, applicando

il regolamento del MIPAAF per la ripartizione dei costi deri-

vanti dalle attività attribuite ai sensi del comma 15

dell'art. 14 della L. 526/99, e in particolare stabilisce an-

nualmente la quota di iscrizione ed il contributo di ingresso

dovuto dai nuovi consorziati;

- Delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza dei

consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi; per ta-

li deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti;

- Deposita la situazione patrimoniale;

- Predispone il bilancio consuntivo;

- Predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto

dei costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se ri-

chiesto, all'approvazione Ministeriale;

- Assume e licenzia il personale, stabilendone mansioni, re-

tribuzioni e inquadramento e nomina il Direttore del Consor-

zio;

- Nel caso in cui occorra acquisire pareri esterni qualifica-

ti può istituire Comitati e Commissioni con funzioni consul-

tive e di proposta;

- Fissa i contributi pertinenti alla gestione sociale;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - Propone eventuali modifiche del Disciplinare di Produzione | |
| | da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria | |
| | dei Soci e successivamente al MIPAAF; | |
| | - Approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturali; | |
| | - Segnala al MIPAAF l'Organo di Controllo della DOP Reg. (UE) | |
| | n. 1151/12; | |
| | - Delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, e provvede a transigere e compromettere in arbitri, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato; delibera sui casi di violazione dello Statuto, deliberare, regolamenti; | |
| | - Compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. | |
| | 3. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri. | |
| | ARTICOLO 30 | |
| | COMITATO DI PRESIDENZA | |
| | E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Comitato di Presidenza e fissarne compiti e poteri. Esso sarà | |
| | composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un terzo | |

Consigliere nominato dal Consiglio.

ARTICOLO 31

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in subordinazione dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 32

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, ai sensi della vigente normativa, potrà essere monocratico o collegiale, dovrà essere nominato dall'assemblea generale dei soci.

Qualunque riferimento al Collegio Sindacale esistesse in altri articoli del presente statuto, si intende estensibile anche all'Organo monocratico, qualora nominato.

Qualora fosse nominato un Organo collegiale, opererà secondo quanto segue.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e

determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le predette norme di nomina, poteri e doveri, funzionamento e di durata si applicano anche all'Organo monocratico, in quanto compatibili con la sua struttura.

Nel rispetto delle norme di legge la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del c.c. potrà essere affidata all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale che sia) oppure a un Revisore o ad una società di Revisione in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge.

ARTICOLO 33

COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri ed è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Membri del Collegio Arbitrale non devono essere consorziati; essi durano in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Nel caso che uno dei membri del Collegio Arbitrale, nel corso dell'esercizio, venga a mancare, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione ed il nuovo membro resterà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

I consorziati ed il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione al Collegio Arbitrale le controversie di cui all'art. 13 (tredici) del presente Statuto, nonché qualsiasi altra controversia riguardante i rapporti tra consorziati e Consorzio o derivante da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Arbitrale decide quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Tali decisioni sono definitive salvo i casi in cui la legge ne consente l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 34

REGOLAMENTI

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, ratificati dall'Assemblea e inviati al MIPAAF per approvazione.

In ogni caso i Regolamenti non possono modificare il Disciplinare di Produzione né tanto meno lo Statuto presente.

TITOLO IV

ARTICOLO 35

LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori:

- Libro Generale dei Consorziati;

- Libro delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, da tenere a cura del Consiglio di Amministrazione;

- Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, da tenersi a cura del medesimo;

- Libro delle adunanze dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

TITOLO V

ARTICOLO 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Generale dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente da scegliersi tra i Consorziati stessi.

2. I liquidatori dovranno redigere il Bilancio Generale del Consorzio.

3. Le modalità della liquidazione saranno stabilite dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

TITOLO VI

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Antonio Maria Sedda

Gianni Fancello

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO 2005, N.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.